P E R
Il Monte della Famiglia Folgori

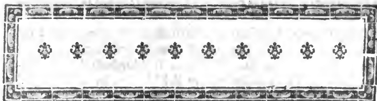
C O N T R O

Il Marchese di Dugento

L' Integerrimo Marchese Targiani Delegato, e Consigliere Commessario.



Attitante *Florino*.



IL S. C. intese pienamente le parti, confermò nello scorso Novembre due decreti interposti dal Marchese Targiani Delegato del Monte della Nobile famiglia Folgori. Col primo decreto fu esclusa la domanda fatta dal Marchese di Ducenta, di voler' esser preferito nell' affitto de' beni del Monte, fatto per esecuzione del giudicato del S.C. precedenti subaste, e dopocchè il nuovo conduttore n'era già in possesso fin dal mese di Agosto. Col secondo fu prescritto di riceversi l'offerta di Sesta prodotta nel tempo legittimo dal Dottor Falcone *pro persona declaranda*, alla quale si opponeva l' attuale affittatore, sostenendo essersi prodotta fuori tempo, e sostenendo il Marchese di Ducenta non potersi ricevere, avendo egli chiesta la prelazione nella conduzione de' fondi.

Di questo decreto del S. C. si è gravato il Marchese con otto capi di nullità: e 'l nuovo conduttore D. Francesco Mastropaolo col remedio della reclamazione. Quindi dovendo il S. C. discutere e l' uno, e l' altro gravame, sarà l' oggetto di questa brevissima memoria dimostrarne la ingiustizia, ed insussistenza, onde il decreto del S. C. vengh' in tutte le sue parti confermato.

Il Marchese di Ducenta, e prima di lui il suo padre, hanno tenuto in mano i fondi del Monte della loro famiglia, a titolo di affitto, ma con una tenuissima, anzicchè scandalosa prestazione di estaglio, la quale invece di crescere ad ogni rinnovazione di affitto, è stata piuttosto minorata, non ostante che si tratti di 360 moggia di territorj

siti nell' agro Aversano , e fertilissimi di grano , ed altri generi , il di cui prezzo è oltremodo cresciuto.

E' questo avvenuto, dacchè essendo il Marchese l'unico Governadore , ed Amministratore del Monte , ha disposto fin' ora di tutto a suo piacere , ed a danno degl'individui della famiglia , e de' figli de' Secondogeniti del Marchese , i quali *ex propria persona* sono chiamati al godimento del Monte.

Ma nel 1801 la Sorella nubile del Marchese D. Margherita Folgori , vedendo , che il Monte andava in ruina , e fra pochi altri anni non vi sarebbe stato a potere adempire neppure i pesi annuali , ebbe ricorso al Delegato di allora Caporuota Navarro , cui esponendo di esser terminato il tempo della locazione del Marchese , chiese , che si fossero emanat' i banni per lo nuovo affitto , e colle dovute subaste. Ed è quì da notarsi, che intanto i tre fratelli secondogeniti non ebbero parte in questo giudizio , perchè in forza di pubblico istrumento , sono obbligati a non poter chiedere nuovo affitto , e ricevono in compenso una mensuale corrisponsione dalle rendite dello stesso Monte : istrumento per altro , di cui si dolgono i secondogeniti stessi.

Notificat' al Marchese questa domanda di D. Margherita , intese le parti , a' 30 Aprile fu interposto decreto dal Delegato Navarro , di procedersi al nuovo affitto de' beni ; e siccome l'Avvocato del Monte D. Salvadore Zizzi , era pure Avvocato del Marchese , destinò al Monte un Curatore , il quale dovesse difenderlo pel nuovo affitto , e per la reddizione , e discussione de' conti del Marchese per l'amministrazione tenuta del Monte medesimo.

Venne questo decreto impugnato dal Marchese di Ducenta , sostenendo , che non si doveva procedere all'ordinato nuovo affitto , e rimase l'affare sospeso per più tempo , per le più gravi applicazioni di quel Ministro , le quali non le permisero di salire in Consiglio , per ivi discutere il proposto gravame . Ma destinato dal RE N. S. il nuovo

De-

Delegato Marchese Targiani, per la morte del Caporuota Navarro, fu subito tal gravame proposto, e dal S.C. venne confermato il decreto per lo nuovo affitto; decreto, che non essendo stato impugnato da altro gravame del Marchese, fece passaggio in cosa giudicata.

Per esecuzione di questo giudicato, furono emanat' i banni pel nuovo affitto; ma i maneggi del Marchese da una parte, e dall' altra i riguardi per la sua persona, fecero stentare ad avere un' offerta qualunque fosse. In fine per grazia singolare si ebbe un' offerta dal Dottor D.Carlo di Majo per l'affitto di un quattriennio coll' estaglio di annui ducati 3590, vale a dire di annui ducati 1500 dippiù di quelli ne corrispondeva il Marchese; e quindi accettata questa offerta colle dovute postille, furono di nuovo emanati i banni, e fatte le tre solite candele, inteso sempre il Marchese, rimase l'affitto allo stesso Dottor de Majo per ducati 3600, da chi fu nominato per conduttore D. Francesco Mastropaolo di Orta; ed avendo questi stipulate le cautele, ebbe gli ordini per lo possesso.

Ma dopo tuttocciò, ecco di nuovo in campo il Marchese di Ducenta, il quale ripetendo le stesse cose dedotte avanti al Caporuota Navarro per la rinnovazione dell' affitto in suo favore, venne a domandare di dover' essere nell' affitto preferito come individuo, ed unico Governadore del Monte, e perchè sempre tale affitto era stato presso di lui, in esclusione di estranei sulla quale domanda tenutosi contradittorio, inteso il Curatore del Monte, venne dal Signor Delegato deciso *non esse locum petitis*, ed è quel decreto, che confermato nello scorso mese di Novembre dal S. C. devesi ora in grado di nullità riesaminare con due Consiglieri aggiunti.

Assume dunque nella prima nullità il Marchese, ch'essendo egli un antico conduttore de'fondi, la legge gli accorda senza dubbio la prelazione, adducendo all' uopo il dispo-

ſpoſto della notiſſima *L. Congruit C. de locat. præd. civil. Congruit æquitati*, dice queſta legge, *ut veteres poſſeſſores fundorum publicorum, novis conductoribus præferantur, ſi facta per alios augumenta ſuſcipiant*. Ma queſta legge parla forſe di fondi privati? Oibò: parla ſolo di fondi pubblici, per li quali allora correva la regola, che ove per tali fondi non avevaſi offerta pel nuovo affitto, era obbligato l'antico conduttore a continuare nell'affitto medeſimo, ſicchè a compenſare queſto incomodo ed obbligo, che aveva queſto conduttore, ſi accordav' al medeſimo la preferenza nell' affitto per l'eſtaglio offerto, ed aumentato dal nuovo conduttore: Ed ecco ſpiegato quel *congruit æquitati*, su di cui ſcrivendo Perezio, Voet, e tutti gli altri commendatori del dritto, fan vedere, che queſta legge relativa ſolo agli affitti de' fondi pubblici, non ſia in oſſervanza, dacchè gli antichi conduttori di tali fondi, ſono eſenti dall' obbligo di una forzoſa continuazione; ed ha luogo bensì in queſta materia il diſpoſto della legge *Ne cui liceat 32. C. de loca: & cond.*, per la quale gli antichi conduttori dalla prelazione vengono eſcluſi: *Ne cui liceat, qui aliquam domum alienam, vel locum, aut ergaſterium nomine conductionis accepit, alteri, qui poſt eum domini voluntate, ad eamdem conductionem acceſſit, litem inferre, quaſi rem illicitam, aut agenti damnoſam tentaverit: ſed patere facultatem dominis domos ſuas, vel ergaſteria, vel loca, cui voluerint locandi: ipſis nihilominus qui conduxerint, ab omni ſuper hoc moleſtia liberis conſervandis: niſi forte pacta per ſcripturam ſpecialiter inita cum dominis, vel cum his, qui poſtea conduxerint, legibus videlicet cognita, agentis intentionibus ſuffragentur*. E' dunque deciſo per legge, che gli antichi conduttori non han dritto di prelazione; e che queſta la poſſan chiedere nel ſolo caſo, di una particolare convenzione, che la ſoſtenga.

Potrei quì aggiugnere quanto hanno ſcritto i migliori interpetri del dritto, analizzando e l'una, e l'altra legge,

per

per dimostrare la verità, e certezza del mio assunto; ma per amor della brevità, trascrivo solo il sentimento del Voet, aggiugnendovi quello del Cardinal de Luca. *Voet in lib. 19. Dig. tit. 2. n. 13. Quia vero locatio consensu constat, sequitur, finito primo locationis tempore locatoris in arbitrio esse, utrum eundem conductorem consentientem, volentemque in eadem conductione retinere velit, an magis alteri rem elocare dimisso priore, adeo ut conductori primo jus non sit, eadem oblata mercede, quam novus conductor promisit, eumdem excludendi, sibique velut jure quodam retractus praelationem vindicandi L. ne cui liceat 32. C. h. t. qualis consuetudo, seu potius corruptela, cum superioribus seculis invaluisset, merito per Edictum Caroli V. reprobata fuit, nisi tale jus nominatim conductori primo per adjectam primae locationis pactionem datum appareat, convenienter d. L.32. C. h. t. edict. Caroli V. anno* 1515. *vol.*1. *placit.* Holland. *pag.* 363. *quod & plenius renovatum edicto Ordinum* Hollandiae, *paenis gravioribus in eos propositis, qui novos colonos metu, minis, aut vi terrere, vel turbare ausi fuerint. Politike Ordon. ann.* 1580. *&c. Et quamvis jure Civili praediorum publicorum conductoribus hoc privilegium indultum fuerit, & inviti de praedio conducto haud expellantur, si oblata per novos conductores augmenta, & ipsi suscipiant l. congruit 4. C. de locat. praed. civil., tamen ne tales quidem hac in parte a caeteris rerum privatarum conductoribus separari solent; tum quia nec inviti nunc ad repetitam compelluntur conductionem; tum quia colonorum defectus penes nos tantopere metuendus non est, ut praemiis, aut privilegiis ad publicorum conductionem invitandi forent, uti testes sunt Christinaeus, Ant. Matthaeus &c.*

Ed il Cardinal de Luca esaminando questo articolo nella osservazione 227.: *Antiquo conductori adversus novum praelationem, lex denegat* dice così. *Cum una lex, congruum dicat, ut antiquus conductor novo praeferatur; altera vero rem suam vendendi, vel locandi cuilibet libertatem conce-*

 dat,

dat, *injustum reputando*, *ut qui vendere*, *seu locare*, *&* *e converso emere*, *seu conducere invitus cogatur*; *hinc apud antiquiores involuta exorta est quæstio super hac prælatione cum solita opinionum varietate*; *aliis generaliter*, *ac indefinite in vim primæ legis eam concedentibus*; *aliis e converso in vim alterius legis indefinite negantibus alteri legi respondendo*, *ut procedat in Fisci*, *vel Reipublicæ bonis*, *ob illam differentiæ rationem*, *quod ubi novus non reperitur conductor*, *antiquus ad reconductionem cogi valet*, *ideoque istud incommodum*, *cum eo commodo compensatum remanet*, *secus autem in privatis*, *in quibus ista non cadit ratio*. Passa quindi al suo sentimento, e sostenendo di non aver luogo la prelazione a tenore della legge *ne cui liceat* soggiugne, che solo particolari circostanze di fatto possono alterare questa regola, nell'avvertenza, che *odiosus*, *atque exorbitans reputetur*, *ne scilicet ob hunc prælationis timorem*, *novi conductores*, *cum melioribus oblationibus*, *&* *conditionibus retrahantur*, *unde propterea antiquus ex hoc beneficio ansam habeat locatorem suffocandi*, *ac etiam ob æqualitatem servandam*, *dum locatori ad relocationem cogendi conductorem facultas denegatur*.

E' dunque innegabile, che la prelazione ammessa dalla *L. congruit* fu un compenso di quell'obbligo che aveva il conduttore *etiam invitus*, di continuare nell'affitto: che la *L. ne cui liceat* esclude qualunque prelazione: e che questa ammettendosi, darebbe il conduttore al locatore la legge dell'estaglio, e dell'affitto.

Ma quello, ch'è più, che trattandosi di un monte istituito a vantaggio di una famiglia, e di tutti gl'individui di essa, e presenti, e futuri, e dedotto nel S. C. sotto la vigilanza, e direzione di un Magistrato, gli affitti de'suoi beni non possano farsi, che colle debite subaste, pur troppo necessarie pel vantaggio del Monte; ed in conseguenza de'futuri chiamati, che in questo rincontro il Curatore del Monte rappresenta, e difende. E se la prelazione *suffogherebbe il locatore*, ed escluderebbe sicuramente nel

pre-

presente affitto, e ne' succeffivi le offerte, la concorrenza, ed il calore della candela, deve conchiuderfi, che in fiffatto affitto, anche le particolari circoftanze, efcludono il Marchefe di Ducenta dalla pretefa prelazione.

NElla feconda nullità fi foftiene la prelazione full'appoggio delle migliorie fatte ne' fondi, che fi fanno afcendere a dnc. 850. Ma per quefte conviene fapere, che a tempo del precedente affitto, il Marchefe affacciò la pretenzione di alcune migliorie fatte in taluni fondi, confiftentino ne' ripari a deviare le acque; e fenza, che alcuno fe gli foffe oppofto, le fè liquidare nella fudetta fomma.

Indi nel formare l'iftrumento del nuovo affitto, diffe, che fe gli doveva pagare quefte denaro, prima di ufcirne (1); e quindi nel conto, che ha efibito, fi ha ritenuto a titolo di riparazioni fatte delle ingenti fomme.

Ma rifponde il Curatore, dov' è, che il Marchefe abbia piantato uno de' tanti territorj fcampj, che il Monte poffiede: dov' è, che abbia almeno per poco migliorata la condizione di effi? La fomma, che a lui piacque di far defcrivere nell' iftrumento fenza la menoma contradizione, non fu di migliorie, ma di femplici riparazioni, cui era tenuto il Marchefe, o col carattere di affittatore, o con quello di Governadore, ed Amminiftratore del Monte.

Rifponde in fecondo luogo, che quando anche quefta partita fi foffe legittimamente fpefa, e liquidata, potrebbe folo il Marchefe, a tenore del patto appofto nell' iftrumento di affitto, domandarne il rimborzo, ma non già di effere nell' affitto preferito, tanto più che non trattafi di un eftraneo conduttore, ma di un individuo della famiglia, il quale dal conto efibito, e difcuffione di effo rifulta debitore non di poche centinaja, ma di molte migliaja.

(1) *Fol. 191. & 192. fecundi vol.*

NElla terza nullità, si propone la ragione di economia, che conduce a far rimanere piuttosto presso del Marchese un tale affitto, potendo meglio di ogni altro badare alla buona manutenzione de' fondi.

Ma il Curatore risponde, che i territorj, de' quali si quistiona, per essere nell' Agro Aversano, ed atti solo a semina, sono poco suscettibili di deteriorazione, e si sono coltivati sempre da' coloni, ai quali il Marchese li ha subaffittati in grano, come dall' attuale affittatore si è pure praticato, e si rileva da' documenti esibiti (1).

Soggiugne di risposta, che anche la menoma deteriorazione, poteva farsi su tali fondi, si è preveduta colle postille, e patti, che hanno accompagnato il contratto di affitto, e che sono i regolari di apporsi in simili contratti, per mettere in salvo la proprietà de' fondi.

COlla quarta nullità si sostiene un' assunto molto spiritoso. Si dice che il Marchese è l'unica persona interessata nel Monte, in modo, che estinta la sua famiglia, può disporre a suo piacere di tutt' i beni di quello; e quindi siccome col frutto di essi si adempie alla soddisfazione di tutt' i pesi, non occorre del profitto maggiore con un'affitto ad estranei.

Basta leggere la fondazione del Monte, per vedersi quanto vada errato il Marchese di Ducenta. Sono chiamati al godimento di esso e maschi, e femine della famiglia. I maschi vecchi, e giovani per i sussidj stabiliti dal Fondatore, a corrispondenza della loro età, e le femine per i loro maritaggi, monacaggi, e vitalizj nelle somme dallo stesso Fondatore definite. E se gli attuali secondogeniti hanno per ora l' ostacolo dell' istrumento stipulato col Marchese, e non possono chiedere nuovo affitto, non han però rinunciato a tutti gli altri sussidj: vi sono pure i figli pupilli di D. Niccola, e vi saranno tra poco i figli di

(1) *Fol. 91. ad 106. vol. corr.*

di D. Francesco, e di D. Carlo, i quali, come chiamati al Monte, e difesi dal Curatore di esso in questo rincontro, hanno dritto di dire, che ingiustamente il Marchese per 360. moggia di territorj nell' Agro Aversano, ha corrisposto fin' ora il tenue estaglio di 2100. duc. l'anno, e che tanto sarebbe darsi luogo a prelazione, quanto far rimanere in eterno in mano del Marchese i fondi del Monte per quell' estaglio, che gli piaccia corrispondere, come per lo addietro è avvenuto, e quindi si faccian debiti per pagare i maritaggi, ed i sussidj stabiliti agl' individui della famiglia.

Nella quinta nullità si assume che siccome per lo spazio di circa 60. anni ed il Marchese, ed il suo Padre, ed Avo sono stati sempre nell'affitto, con approvazione de' passati Delegati, e Curatori del Monte, così anche si debba ora fare lo stesso, e non indursi novità; ma l' esempio delle cose passate, l' indulgenza de' passati Delegati, e Curatori del Monte, e qualunque consenso dato per le rinnovazioni dell' affitto in persona del Marchese, o per l' istesso estaglio, o per qualche cosa di meno, non sono queste circostanze, che dan ragione a far quello, ch' è contro la legge, ed a danno di tutti gl' individui presenti, e futuri della famiglia Folgori, che han dritto di chiedere, ed ottenere dal S. C. il giusto, ed il maggior vantaggio del Monte.

Si risponde in secondo luogo, che queste stesse cose si dedussero dal Marchese in sostegno del gravame prodotto contro il decreto del Delegato Navarro, ordinante procedersi al nuovo affitto de' beni del Monte, ed il S.C. conoscendone l' insussistenza, e decidendo su di esse, confermò il decreto interposto, e questo decreto passò in giudicato. Osta dunque alle pretenzioni del Marchese, anche il fresco giudicato del S. C., in esecuzione del quale, al nuovo affitto si è proceduto, e da cui si è ricavato per ora quel vantaggio, che si è potuto in mezzo agli ef-

efficaci impegni del Marchese di allontanare qualunque oblatore, e di far ritirare qualunque concorrente colla minacciata prelazione.

Non debbo quì tralasciare l' altro assunto del Marchese di essersi cioè dal Presidente del S. C. Marchese Cito anni sono fatta consulta al Re N. S. per la prelazione dell' affitto a suo favore, e di essersi con Reale Dispaccio un tal sentimento approvato.

La Copia della Consulta ch'è negli atti, *sine die et Consule*, fa vedere che avendo il secondogenito D. Niccola Folgori domandato di doversi togliere al Marchese il Governo, ed Amministrazione del Monte, e passarsi in mano del Duca di S. Niccola, e di doversi rimuovere il Curatore, il Presidente Cito reassumendo nella sua consulta tutt' i fatti che si rilevano dagli atti disse, *che al Governo, ed Amministrazione del Monte erano invitati i primogeniti della famiglia a' quali era solito per savia economia darsi dal S. C. l' affitto de' terreni del Monte*, e quindi passa a dare il seguente suo parere cui *ad literam* corrisponde al dispaccio: *Ciò messo dovendo esporre a V. M. il mio rispettoso parere sulla domanda di D. Niccola Folgori fratello secondogenito dell' attuale Marchese di Ducenta, ho la gloria di dirle che le sue domande per la rimozione del Curatore non ha alcun appoggio di giustizia, poichè l' amministrazione, e le provvidenze date da tempo in tempo dal Consiglio, a relazione del Commissario Consigliere Potenza allorchè sedeva in Consiglio, furono con cognizione di causa interposte. Non regge per mio sentimento l' altra domanda di togliersi dal Consiglio l' amministrazione del Monte, e questa conferirsi al Duca di S. Niccola Regente della Vicaria, e Zio del ricorrente D. Niccola, poichè sarebbe una novità contraria a ciò che il Fondatore dispose, ed a ciò che si è sempre lodevolmente pratticato per lo corso di lunghissimi anni, e quando si dovesse alterare il sistema tenuto, e che si tiene, dovrebbe sentirsi sull' assunto il primogenito del ricorrente, che rappresenta la Casa, e*

non

non darsi retta ad una domanda fatta da un secondogenito, il quale gode quell' assistenza, e sussidj ordinati dal testatore, ed ha goduto anche, come di sopra ho riferito, estraordinarie liberazioni dai frutti del Monte per Sovrana disposizione, fol. 199. & 200 pr. vol.

Or questo parere del Marchese Cito che non contiene quello che assume il Marchese, e che fu dato per detta occasione senza sentirsi gl'interessati del Monte, ed il Curatore, il quale per la chiesta sua rimozione non potè far avvertire che il solito era un abuso. e che la buona economia esiggeva tutto l' opposto di ciò che si stava pratticando per l' affitto, non può certamente questo sentimento dar quella idea di regolare risoluzione, che vorrebbe attaccarc' il Marchese, e che dice di aver meritata la Sovrana approvazione.

Basta riflettere il suddivisato parere, l' occasione di esso, ed il Real Dispaccio per vedersi che anche questo fatto con poca ragione del Marchese Ducenta si allega in sostegno del suo assunto.

Se poi ricorre all' istrumento stipulato con i suoi secondogeniti, i quali si obbligarono di non rimuoverlo dall'Amministrazione, ed affitto, sotto di un mensuale assegnamento che si obbligò corrisponderli dalle rendite del Monte, il Curarore risponde, ch' essendo il suo incarico ristretto, e limitato all' esame de' conti, ed all' affitto, non dev' egli vedere se i vantaggi del Marchese potevano compensarsi colla rendita del Monte, e contro la volontà del fondatore: dice solo che questo istrumento, e la Sovrana approvazione fu di esso, non può opporsi ai figli di D. Niccola, ed a' futuri chiamati ch' ei difende, e che *proprio jure* al godimento del Monte sono invitati ; ed alle domande fatte dalla sorella D. Margarita, che sempre sono state riconosciute per legittime dal S. C.

LA sesta nullità la crede il Marchese insormontabile, adducendo per la prelazione in suo favore un giudicato del S. C.,

S. C., del quale i suoi difensori ne feron pompa in Ruota a tempo della decisione, credendo di sorprendere il S. C., ed il Curatore con un' antico processo, che per altro non contiene che quel giudicato, a cui in fine ricorre il Marchese di Ducenta. Vediamo questo processo, ed i decreti del S. C.

E' da sapersi, che in Marzo del 1746. dal Dottor D. Domenico Parente fu presentata istanza per l'affitto de' beni del Monte per un quatriennio, offerendo l' estaglio annuale di tt. 1200. grano romano, e botti 50. di vino. Allora il Monte era governato da D. Paolo, e D. Giovanni Folgori, colla direzione dell' avvocato D. Fortunato Festa: quindi fatta nota tale offerta a D. Paolo, costui replicò così *si riserba la conforme replica*, *vista quella si farà da D. Giovanni Folgori suo fratello*. D. Giovanni l'accettò, *come più profittevole di quella, che ne' conti presentati da D. Paolo Folgori altro Governatore appare*, e con protesta di ragioni si rimise alle postille fattevi dal Dottor Festa (1). Indi ne fece l' accettazione il procuratore anche di D. Paolo colla solita riserba di ragioni (2); ed in seguito si ordinò l' emanazione de' banni e lo sfratto a tutt' i coloni. Si veggono in seguito accese due candele, e si vede rimasto l'affitto allo stesso Dottor Parente il quale, secondo affermava D. Paolo Folgori, offeriva per D. Giovanni Folgori.

Allora venne presentata istanza a nome di D. Paolo, chiedendo la prelazione *jure sanguinis*, e per lo stesso estaglio; sulla quale istanza venne spedita la monizione (3), ma questa domanda fu ributtata dal S. C., come ci assicura colla sua istanza D. Giovanni Folgori, e lo contesta lo stesso D. Paolo nell' altra istanza, con cui ci avverte,

(1) *Fol.* 1. *ad* 4.
(2) *Fol.* 6.
(3) *Fol.* 20.

te, che il S. C. ordinò di *dover' esser preferito nell' affitto chi vantaggiava la condizione del Monte* (1), e fu accordata a D. Paolo la facoltà sola di sopraimporre sulla offerta del Dottor Parente, dandosi la stessa facoltà a D. Giovanni; e di fatti D. Paolo soprimpose un mese dopo altre tt.50. di grano, e botti due, e mezza di vino annue (2), e non essendovi offerta maggiore, fu dal S. C. deciso non già *præferatur*, ma *admittatur oblatio facta per Dom. D. Paulum* (3).

Ciò non ostante D. Giovanni si gravò del decreto del S.C. col remedio della reclamazione, ed attaccando D. Paolo di mala amministrazione, cercò che ne fosse rimosso (4); ma come questo non era rimedio sospensivo, perciò fu a D. Paolo dato il possesso dell' affitto.

Si presentò un' offerta di decima da D. Antonio di Leone, la quale non si vede ad alcuno notificata. Indi si vede decreto del S. C. in data de' 17. Dicembre, col quale fu ordinato: *quod præcitatum decretum S. C. exequatur, oblatione decimæ facta per dictum Antonium de Leone in dicta ejus comparitione non obstante* (5). Questo decreto contiene qualche irregolarità, perchè non vi precedè *asportet acta*, nè si vede il decreto notificato. Del resto dovevasi la decima ributtare, perchè prodotta dopo il possesso preso da D. Paolo.

Non è dunque da dirsi, che ottenne D. Paolo l' affitto per effetto di prelazione, ma come un maggiore offerente; ed è notabile, che finito l' affitto, con decreto *per Sacrum Consilium*, a 10. Maggio 1755. fu ordinato di farsi il

(1) *Fol.* 25.
(2) *Fol.* 59. *Lit. A.*
(3) *Fol.* 21.
(4) *Fol.* 23.
(5) *Fol.* 25.
(6) *Fol.* 38.

il nuovo affitto *prævia subhastatione facienda in S. C.*, e precedente emanazione di banni (1), come fu eseguito; e si rileva dallo stesso processo che l' affitto passò a persone estranea.

Or se i decreti del S. C. caddero su i narrati fatti, potrà il Marchese di Ducenta sostenere, che allora fu nelle forme decisa la prelazione a favore di un suo ascendente? Ed avvalendosi di siffatti decreti, potrà oggi opporsi all' esecuzione del giudicato del S. C., in forza del quale il nuovo affitto si è fatto colle debite subaste?

Finalmente le due ultime nullità, che ave aggiunte dopo le prime, nel termine de' secondi sei giorni, contengono solo, che il Marchese sia stato cacciato un' anno prima di terminare l' affitto, giacchè per legge la tacita riconduzione de' predj rustici, deve durare per un biennio, e non già per un' anno; ma il Curatore risponde, che per legge la tacita riconduzione dura un solo anno, e non due *L.* 13. *D. loc. conducti* §. 11.

Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, non solum reconduxisse videbitur, sed etiam pignora videntur durare obligata. Sed hoc ita verum est, si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat: hujus enim novus consensus erit necessarius. Eadem causa erit, & si Reipublicæ prædia locata fuerint. Quod autem diximus, TACITURNITATE UTRIUSQUE PARTIS COLONUM RECONDUXISSE VIDERI, *ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem locationem renovasse, non etiam in sequentibus annis*. Ed il Gofredo *in d.L. n.*5. *Conductor in rustico prædio habitans post tempus conductionis in annum videtur prædium rusticum reconduxisse, non in amplius: etiamsi forte in lustrum, seu quinquennium fuit prima conductio. Idem erit dicendum, si secondo anno in conductio-*

(1) *Fol.* 104.

ſtione manſerit, ut in eadem ſpecie videtur tantum in annum reconduxiſse. L. 16. C. h. t.

Ma a queſta maſſima ſi aggiunga che il Marcheſe ha continuato nell'affitto, non per uno, ma per tre anni, ſol perchè il Caporuota Navarro non propoſe per le ſue occupazioni il diviſato gravame nel S. C.. e quindi nel 1804, e non già nel 1801., al nuovo affitto ſi è proceduto.

Sia dunque pur contento il Marcheſe di Ducenta de' vantaggi fatti su i beni, e rendite del Monte per tanti anni, corriſpondendo come affittatore quel miſerabile eſtaglio, che ha voluto, ed amminiſtrando i beni del medeſimo a ſuo talento. E' tempo ormai, che ſi veggono i beni del Monte affittati colle dovute ſollennità, e pel giuſto eſtaglio. E' tempo pure, che ſi diſcutano i conti della ſua amminiſtrazione, e che queſto Monte ricco di rendite, e ſcarſo di peſi, lungi dal contrarre altri debiti pel pagamento da' maritaggi, eſtingua quelli, che ha contratti fin' ora e ſi metta nello ſtato di ſoddisfare i peſi, e di aumentare le ſue rendite a prò degli attuali individui della famiglia Folgori, e de' futuri chiamati al godimento di eſſo.

L'altro gravame, riguardante l'accettazione della ſeſta, è cavilloſo per il conduttore Maſtropaolo, giacchè avendo S.M. D.G. abbreviato il termine della ſeſta a giorni 20., queſti s' intendono dover decorrere dal giorno del poſſeſſo e non già del Diſpaccio, come vorrebbe il conduttore ſuddetto.

Si oppone pure il Marcheſe all'accettazione della ſeſta, ma ſarà meglio di queſta oppoſizione non parlare, perchè la vede ogn' uno eſorbitante, e ſtrana.

Cætera &c.

Di Caſa li 29. Decembre 1804.

Gennaro Bammacaro.

TORIA

GIANN

EMMANUELE